



**REGIONE CALABRIA**

**REGOLAMENTO REGIONALE**

**REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI  
PER LE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA DEL POR CALABRIA FESR E FSE 2014/2020, DEL  
PIANO DI AZIONE COESIONE E DEL FONDO DI SVILUPPO E COESIONE.**

Approvato dalla Giunta regionale  
nella seduta del 9 agosto 2016

*Si assegna il numero 12 della serie dei  
Regolamenti regionali dell'anno 2016*

**LA GIUNTA REGIONALE**

**ha approvato**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**emana**

Il seguente regolamento:

**TITOLO I**  
**ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA**  
**E ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI**

**ARTICOLO 1**

**Ambito di Applicazione**

1. La Giunta Regionale della Calabria, con il presente Regolamento, disciplina le modalità di selezione delle figure professionali per le attività di assistenza tecnica nell'ambito dell'attuazione del POR Calabria FESR e FSE 2014/2020, del Piano di Azione Coesione e del Fondo di Sviluppo e Coesione, nonché le modalità di funzionamento della Banca Dati istituita ai fini della selezione di tali figure.
2. Il ricorso a forme di "Assistenza Tecnica" è espressamente previsto dalle norme europee<sup>1</sup> quale supporto necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite alle Autorità di Gestione al fine di rafforzare la capacità amministrativa per una più efficace attuazione dei Programmi Operativi.
3. L'Assistenza Tecnica è attivata attraverso il conferimento di incarichi individuali, con contratti di consulenza che si configurano quale rapporto di lavoro autonomo, ai sensi degli artt. 2222 e ss. del Codice Civile, conferibili a figure di particolare e comprovata esperienza e specializzazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.i.m.. La stipula del contratto di consulenza avverrà sulla base dello schema di cui al successivo art. 14 del presente regolamento, per la sottoscrizione del quale è imprescindibile il possesso di un codice di partita iva per l'intera durata del rapporto. Le prestazioni richieste alle figure esterne avranno una durata necessariamente circoscritta nel tempo e strettamente funzionale agli obiettivi perseguiti dalle Azioni del PO, senza in nessun caso eccedere la durata del ciclo di programmazione o gli adempimenti di chiusura del relativo PO.
4. La selezione delle figure professionali ricercate è effettuata secondo le fasi e le modalità descritte al titolo III del presente Regolamento (articoli 8-12). In particolare la procedura di selezione prevede:
  - Analisi dei fabbisogni di assistenza tecnica (art.8);
  - Verifiche propedeutiche alla pubblicazione degli Avvisi pubblici per la selezione delle figure ricercate (art. 8);
  - Nomina delle Commissioni di valutazione per la selezione delle figure ricercate (art. 9);
  - Predisposizione e approvazione degli Avvisi pubblici per la selezione delle figure ricercate (art. 10)
  - Pubblicazione degli Avvisi pubblici per la selezione delle figure ricercate (art. 11);
  - Esperimento della selezione delle figure ricercate (art. 12).
5. La Banca Dati e le modalità di selezione ad essa afferenti possono essere utilizzate, oltre che dai Dipartimenti dell'Amministrazione regionale, anche da Organismi Intermedi e da altri Enti, così come dai Beneficiari di operazioni finanziate con il POR Calabria FESR e FSE 2014/2020, con il Piano di Azione Coesione e con il Fondo di Sviluppo e Coesione, per le attività in essi previste e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.
6. Fermo restando l'ambito di applicazione del presente Regolamento, definito al comma 1, i Dipartimenti dell'Amministrazione regionale ovvero i soggetti di cui al comma 5, nonché altri soggetti ed enti che vi abbiano interesse, possono avvalersi della Banca Dati e delle modalità di selezione ad essa afferenti anche al di fuori di attività finanziate con le risorse di cui al punto 5.
7. La Banca Dati è accessibile a tutti i soggetti interessati, all'interno del sito istituzionale della Regione Calabria, all'indirizzo [www.regione.calabria.it](http://www.regione.calabria.it), nella sezione dedicata.
8. Il presente Regolamento è pubblicato all'interno del sito istituzionale della Regione Calabria, all'indirizzo [www.regione.calabria.it](http://www.regione.calabria.it), nella sezione dedicata.

<sup>1</sup> Artt. 59 e 119 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

## ARTICOLO 2

**Esclusioni**

1. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento le seguenti tipologie di rapporto:
  - a) gli incarichi conferiti ai componenti degli Organismi di controllo interno, dei Nuclei di valutazione e dei Nuclei di cui alla Legge 144/1999;
  - b) gli incarichi disciplinati da una specifica normativa di settore (ad. es. incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione di opere pubbliche) da richiamare nelle motivazioni del relativo provvedimento di conferimento;
  - c) le prestazioni caratterizzate dalla infungibilità per il contenuto di natura artistica, culturale, scientifica non comparabile in quanto strettamente connesso a particolari abilità, interpretazioni o elaborazioni del prestatore d'opera che ha acquisito nel suo campo specifico una chiara fama professionale comprovata da idonea documentazione;
  - d) gli incarichi conferiti ai Componenti di Commissioni di Valutazione e di Gara.

## ARTICOLO 3

**Articolazione della Banca Dati per la selezione di figure professionali**

1. La Banca Dati è articolata in Settori di Attività e Aree Professionali.
2. Al momento dell'iscrizione alla Banca Dati, i soggetti interessati devono specificare, in funzione di quanto previsto dall'Avviso pubblico e della posizione per cui si presenta la candidatura:
  - il Settore di Attività per il quale si intende essere selezionati a seguito della pubblicazione degli Avvisi pubblici;
  - l'Area Professionale per la quale si intende essere selezionati a seguito della pubblicazione degli Avvisi pubblici.Le Aree Professionali possono essere riferite:
  - ai Settori di Attività selezionati nei casi in cui si ritengano prevalenti le competenze settoriali/ tematiche delle attività;
  - a tutti i Settori di Attività nei casi in cui si ritengono prevalenti le competenze orizzontali connesse alle specifiche aree professionali.
3. I Settori di Attività utilizzati dalla Banca Dati sono riportati nell'elenco di seguito, in maniera non esaustiva e potranno essere implementati in relazione ai bandi che saranno pubblicati:
  - Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica
  - Società dell'Informazione
  - Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico
  - Risorse Idriche
  - Difesa del Suolo, Tutela delle Coste, Prevenzione dei Rischi Naturali e Protezione Civile
  - Gestione dei Rifiuti
  - Bonifica dei Siti Inquinati
  - Rete Ecologica e Patrimonio Forestale
  - Patrimonio Culturale - Turismo Sostenibile
  - Infrastrutture e Servizi di Trasporto
  - Industria, Artigianato e Servizi
  - Agricoltura e Filiere Agroalimentari
  - Pesca
  - Istruzione
  - Formazione e Lavoro
  - Inclusione Sociale e Pari Opportunità

- Sicurezza e Legalità
- Città e Aree Urbane
- Sviluppo Locale
- Sviluppo Rurale
- Cooperazione Territoriale
- Internazionalizzazione e Attrazione degli Investimenti
- Controlli di I Livello
- Monitoraggio
- Risorse Liberate

4. Le Aree Professionali utilizzate dalla Banca Dati sono riportate nell'elenco di seguito, in maniera non esaustiva e potranno essere implementati in relazione ai bandi che saranno pubblicati:

- Studi e Analisi di Fattibilità
- Programmazione Settoriale e Territoriale
- Progettazione Integrata
- Coordinamento e Gestione dei programmi e dei progetti finanziati con i fondi SIE
- Coordinamento e Controllo dei programmi e dei progetti finanziati con i fondi SIE
- Coordinamento e Monitoraggio dei programmi e dei progetti finanziati con i fondi SIE
- Coordinamento, Rendicontazione e Certificazione della Spesa dei Progetti
- Coordinamento e Statistica sui programmi e sui progetti finanziati con i fondi SIE
- Consulenza giuridica
- Monitoraggio dei programmi e dei progetti
- Rendicontazione e Certificazione della Spesa dei Progetti
- Controllo dei programmi e dei progetti finanziati dai fondi SIE
- Verifica dei programmi e dei progetti
- Valutazione dei programmi e dei progetti
- Monitoraggio e Valutazione Ambientale
- Gestione degli Appalti Pubblici
- Sistemi Informativi per la Gestione dei programmi e dei progetti
- Informazione e Comunicazione
- Sviluppo della Capacità Istituzionale
- Concorrenza e Mercati Finanziari
- Strumenti per la Finanza di Progetto
- Verifica della qualità dei flussi e l'implementazione dei processi
- Statistica
- Irregolarità, frodi ed OLAF
- Supporto ai beneficiari nell'ambito dei programmi e dei progetti finanziati con i fondi SIE

5. All'atto dell'iscrizione alla Banca Dati e comunque al momento della presentazione della candidatura, è possibile, per ciascun interessato, optare per una sola Area Professionale e fino ad un massimo di cinque Settori di Attività.

#### ARTICOLO 4

##### **Definizione di figure professionali**

Attraverso la banca dati si individuano le seguenti tipologie di figure professionali nei Settori e nelle Aree di cui al precedente Art. 3:

- Profilo junior (esperienza professionale da 1 a 3 anni);
- Profilo middle (esperienza professionale superiore a 3 anni e fino a 5 anni);
- Profilo senior (esperienza professionale superiore a 5 anni).

**TITOLO II – ISCRIZIONE ALLA BANCA DATI****ARTICOLO 5****Modalità di iscrizione alla Banca Dati e presentazione candidature**

1. I Soggetti interessati devono registrarsi nell'apposita area del sito [www.regione.calabria.it](http://www.regione.calabria.it). L'iscrizione avviene in due fasi:
  - Inserimento dei dati anagrafici e dichiarazione del consenso al loro trattamento secondo la normativa vigente.
  - Inserimento del curriculum vitae, attraverso la compilazione delle specifiche Schede di cui al successivo comma 3.
2. La Banca Dati, acquisite le informazioni relative ai dati anagrafici, invia in automatico una e-mail al Soggetto interessato con i dati necessari (username e password) per accedere alla seconda fase di registrazione.
3. Il Soggetto interessato completa l'iscrizione, dopo aver impostato i propri dati per gli accessi futuri, compilando le seguenti schede predefinite relative ai titoli e alle esperienze professionali:
  - Scheda n. 1 – Dati Anagrafici.
  - Scheda n. 2 - Settori di Attività e Aree Professionali
  - Scheda n. 3 - Titolo di Studio.
  - Scheda n. 4 - Altri Titoli (Master, Specializzazioni, Abilitazioni Professionali, etc.).
  - Scheda n. 5 - Esperienze Professionali.
  - Scheda n. 6 - Conoscenza delle Lingue.
  - Scheda n. 7 - Pubblicazioni.
  - Scheda n. 8 - Altre Informazioni.
4. La Banca dati è rivolta a persone fisiche. Non è ammessa la candidatura da parte di società, associazioni, enti, fondazioni o persone giuridiche in generale.
5. I Soggetti interessati, al momento dell'iscrizione nella Banca Dati, individuano il Settore di Attività e l'Area Professionale nell'ambito della quale intendono prestare attività di assistenza tecnica.
6. All'atto della pubblicazione di Avvisi pubblici di selezione, i soggetti interessati devono presentare, attraverso l'apposita funzionalità del sistema informatico della Banca Dati, la propria candidatura per la posizione cui intendono concorrere, avendo cura verificare che il profilo per cui ci si candidano sia coerente con il Settore di Attività e con l'Area Professionale prescelta.
7. Il periodo di validità dell'iscrizione alla Banca Dati è di 12 mesi. Trascorso tale periodo, le domande che non saranno state aggiornate, ovvero confermate, saranno automaticamente eliminate dalla Banca Dati. Sarà cura del Responsabile della Banca Dati inviare, attraverso posta elettronica, apposito Avviso prima della scadenza del periodo di validità.
8. L'inserimento nella Banca Dati non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi professionali.

**ARTICOLO 6****Requisiti di Ammissibilità per l'iscrizione alla Banca Dati**

1. Il Soggetto interessato, per iscriversi alla Banca Dati, deve possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
  - essere cittadino di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea;
  - essere in possesso di:
    - Diploma di laurea (quadriennale/quinquennale) di cui agli ordinamenti precedenti il DM 509/99, conseguito presso Università italiane ovvero di un titolo di studio di livello equivalente, conseguito all'estero e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente legislazione in materia;
    - Laurea specialista di cui al DM 509/99 o Laurea magistrale di cui al DM 270/2004 e s.m.i. (quinquennale o 3+2), , conseguita presso Università italiane ovvero di un titolo di studio

- di livello equivalente, conseguito all'estero e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente legislazione in materia;
- Laurea triennale conseguita presso Università italiane o un titolo di studio equivalente conseguito all'estero e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente legislazione in materia (se previsto dall'avviso pubblico nei casi di cui al comma 2 del presente articolo);
  - Diploma di istruzione secondaria o un titolo di studio equivalente conseguito all'estero e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente legislazione in materia (se previsto dall'avviso pubblico nei casi di cui al comma 2 del presente articolo).
- godere dei diritti civili e politici;
  - non essere stato interdetto da pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
  - non aver riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione, con sentenza passata in giudicato.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipula di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali
3. In ogni caso, fermi restando i requisiti per l'iscrizione alla banca dati, i requisiti per la partecipazione alle selezioni sono stabiliti dagli Avvisi Pubblici.
4. Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità l'ottima conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata.

### **TITOLO III - SELEZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI RICERCATE**

#### **ARTICOLO 7**

##### **Verifiche propedeutiche alla pubblicazione degli Avvisi pubblici per la selezione delle figure ricercate**

1. La pubblicazione degli Avvisi pubblici per la selezione delle figure professionali ricercate per le attività di assistenza tecnica, deve essere preceduta dall'analisi dei fabbisogni di assistenza tecnica che individui l'ambito del supporto da assicurare, i profili professionali necessari e il relativo numero, la durata e gli obiettivi delle attività di assistenza tecnica.
2. Sulla base degli esiti dell'analisi suddetta si procede alla verifica circa l'inesistenza, all'interno dell'Ente, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero circa l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno, attraverso il seguente procedimento:
  - a) Attestazione del Dirigente Generale del Dipartimento regionale richiedente assistenza tecnica circa l'assenza, tra il personale in servizio presso il Dipartimento medesimo, delle strutture e delle figure professionali idonee richieste allo svolgimento dell'incarico ovvero circa l'impossibilità obiettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno ed inoltre al Dirigente Generale del Dipartimento "Organizzazione, Risorse umane" della richiesta di assegnazione di personale in servizio nell'Amministrazione avente i requisiti professionali individuati;
  - b) Ricognizione da parte del Dirigente Generale del Dipartimento "Organizzazione, Risorse umane" della presenza o assenza in servizio all'interno dell'Amministrazione delle strutture e delle figure professionali idonee richieste allo svolgimento dell'incarico ovvero circa l'impossibilità obiettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno;
  - c) In caso di esito positivo della ricognizione sub b), il Dirigente Generale del Dipartimento "Organizzazione, Risorse umane" attesta la presenza in servizio nell'Amministrazione delle figure professionali richieste con indicazione della qualifica del/i funzionario/i e del Dipartimento di assegnazione. Tale attestazione è condizione necessaria per attivare, su proposta del Dirigente Generale del Dipartimento "Organizzazione, Risorse umane", la procedura di

mobilità interna salvo il caso in cui il Dirigente del Dipartimento assegnatario dichiara che il/i funzionario/i individuato/i è/sono incaricato/i dello svolgimento di funzioni esattamente corrispondenti agli *skill* professionali richiesti in seno alla presente procedura e lo svolgimento delle stesse è essenziale per assicurare la rispondenza dei risultati agli obiettivi dell'Amministrazione.

- d) In caso di esito negativo della ricognizione sub b), il Dirigente Generale del Dipartimento "Organizzazione, Risorse umane" attesta l'assenza in servizio nell'Amministrazione delle figure professionali richieste. Tale attestazione è condizione necessaria per procedere alle successive fasi di selezione di figure esterne all'Amministrazione;
- e) Comunicazione del Dirigente Generale del Dipartimento "Organizzazione, Risorse umane" al Dirigente Generale del Dipartimento competente per materia degli esiti delle procedure di cui alle precedenti lettere. Di tale comunicazione è obbligatorio dare atto nel Decreto di approvazione dell'Avviso pubblico per la Selezione delle figure professionali ricercate.

## ARTICOLO 8

### **Nomina delle Commissioni di valutazione per la selezione delle figure ricercate**

1. La nomina delle Commissioni di valutazione per l'esperimento delle selezioni di figure professionali ricercate indette con Avvisi pubblici deve essere effettuata con Decreto dell'Autorità di Gestione del PO a valere sul quale viene finanziata la selezione stessa.
2. Le Commissioni di valutazione devono avere la seguente composizione:
  - Un componente, con funzione di Presidente, designato dal Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria – Autorità di Gestione del POR Calabria FESR e FSE 2014/2020 tra i Dirigenti competenti per l'attuazione del PO stesso;
  - Un componente designato dal Dirigente Generale del Dipartimento direttamente interessato all'acquisizione del supporto di Assistenza Tecnica tra i Dirigenti del medesimo Dipartimento;
  - Un dirigente o funzionario designato dal Dipartimento Presidenza con specifiche conoscenze della materia oggetto dell'Avviso in base agli incarichi o funzioni espletate.

Ogni Commissione di valutazione è supportata da un funzionario con funzioni di segretario individuato con lo stesso decreto di nomina della Commissione.

Le Commissioni di valutazione possono avvalersi del supporto di eventuali esperti, ove necessari e in base all'oggetto della prestazione richiesta, a per accertare le conoscenze linguistiche ed informatiche dei partecipanti.

## ARTICOLO 9

### **Predisposizione e approvazione degli Avvisi pubblici per la selezione delle figure ricercate**

1. La predisposizione e l'approvazione degli Avvisi pubblici per la selezione delle figure professionali ricercate per le attività di assistenza tecnica è di competenza del dirigente del Settore responsabile del capitolo del bilancio regionale sul quale sono allocate le risorse che finanziano le attività di assistenza tecnica previa verifica da parte del competente ufficio responsabile della banca dati.
2. Gli Avvisi pubblici di Selezione devono contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:
  - settore di attività e area professionale (numero, declaratoria) richieste per ciascuna delle posizioni ricercate con assistenza tecnica;
  - numero di esperti e contenuti professionali delle attività di assistenza tecnica;
  - modalità di presentazione/aggiornamento delle candidature mediante iscrizione alla Banca Dati, modalità di svolgimento della selezione, criteri di ammissibilità e di valutazione della selezione (verifica ammissibilità, punteggio attribuibile ai criteri di valutazione, formazione della graduatoria);
  - sede delle attività di assistenza tecnica;
  - durata e trattamento economico previsti per le attività di assistenza tecnica.
3. I Dirigenti responsabili nominano, con appositi decreti, i responsabili del procedimento relativi agli Avvisi



pubblici di selezione e dispongono l'assunzione degli impegni di spesa per la realizzazione delle procedure (pubblicazione, costi di eventuali esperti delle Commissioni di valutazione, etc.).

4. I Dirigenti responsabili definiscono, sulla base delle indicazioni del POR, della Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo, nonché delle priorità individuate nel Piano di Rafforzamento Amministrativo, i criteri di ammissibilità e di valutazione dei candidati in relazione alle figure professionali ricercate.
5. La definizione dei criteri di ammissibilità e di valutazione, da utilizzare per la selezione delle figure, sarà implementata all'interno del sistema informatico di gestione della Banca Dati.

Ai fini dell'ammissibilità è necessario possedere, dichiarare e indicare i seguenti elementi:

- titolo di laurea (in classi specifiche ove necessario) o altro titolo di studio (art. 7, comma 2). Può essere previsto il possesso di un voto minimo di laurea o altro titolo di studio;
- specifici titoli accademici/professionali, ove necessario;
- esperienze professionali richieste, in base alla candidatura come profilo junior, middle o senior (art. 4);
- conoscenza delle lingue straniere, ove necessario.

Ai fini della valutazione è necessario indicare, dichiarare e valorizzare i seguenti elementi:

- voto di laurea (o del titolo di studio richiesto);
- ulteriori diplomi di laurea (o titoli diversi);
- ulteriori titoli accademici, di specializzazione, di aggiornamento e formazione professionali;
- ulteriori titoli professionali, di abilitazione all'esercizio delle professioni, di iscrizioni in albi;
- esperienza specifica maturata nel/nei settore/i di riferimento, in funzione delle aree professionali e dei profili per cui si presenta la candidatura, della durata minima richiesta per i profili junior, middle o senior;
- esperienza professionale maturata superiore a quella minima prevista, ove richiesto;
- conoscenza di lingue;
- pubblicazioni effettuate/in corso.

6. I Responsabili del procedimento di selezione provvedono alla predisposizione dei testi finali degli Avvisi pubblici.
7. Gli Avvisi pubblici predisposti dai Responsabili del procedimento sono inviati per i pertinenti controlli ai competenti uffici dell'Amministrazione che entro 10 giorni lavorativi esprimono il parere di conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale e alle prescrizioni del presente Regolamento;
8. I Dirigenti responsabili approvano con propri Decreti gli Avvisi pubblici per la selezione delle figure professionali ricercate.

## ARTICOLO 10

### **Pubblicazione degli Avvisi pubblici per la selezione delle figure ricercate**

1. La pubblicazione degli Avvisi pubblici per la selezione delle figure è effettuata dai Responsabili del procedimento.
2. La pubblicazione relativa agli Avvisi pubblici deve essere effettuata sull'apposita sezione del sito, istituzionale della Regione Calabria ([www.regione.calabria.it](http://www.regione.calabria.it)) e sul BUR Calabria ed attraverso idonei mezzi di comunicazione.
3. La pubblicazione degli Avvisi pubblici, secondo le modalità di cui al precedente punto 2, deve essere contestuale all'invio, attraverso posta elettronica, di avvisi informativi (*alert*) a tutti coloro che risultino già iscritti alla Banca Dati. Gli *alert* sono finalizzati ad informare i soggetti interessati ad inserire, ovvero aggiornare, i loro "curriculum vitae" nella Banca Dati.
4. Gli Avvisi pubblici dovranno prevedere una scadenza non inferiore a 15 giorni a partire dalla data di pubblicazione sul sito della Regione Calabria [www.regione.calabria.it](http://www.regione.calabria.it)
5. L'Autorità di Gestione del PO che finanzia gli Avvisi pubblici deve assicurare, attraverso idonei

mezzi di comunicazione, la maggiore e più efficace diffusione dell'uso della Banca Dati e relativa candidatura alle selezioni pubbliche indette.

6. Il candidato iscritto alla Banca Dati dovrà provvedere alla registrazione della propria candidatura, per le singole selezioni indette, tramite le funzionalità previste dal sistema informatico. La mancata presentazione candidatura implica necessariamente l'impossibilità di estrazione del cv della Banca Dati.

## ARTICOLO 11

### Esperimento della selezione e valutazione e delle figure ricercate

1. I Responsabili del procedimento delle selezioni provvedono, con il supporto del Responsabile tecnico del Sistema di gestione della Banca Dati, a:
  - inserire nel Sistema di gestione della Banca Dati i criteri di ammissibilità e valutazione specifici degli Avvisi pubblici, così come approvati dai rispettivi Decreti dei Dirigenti di Settore competenti per materia;
  - estrarre, alle date di scadenza previste negli specifici Avvisi pubblici, i *curricula* dei Soggetti presenti nella Banca Dati;
  - predisporre, a seguito dell'estrazione e dell'archiviazione dei *curricula*, un verbale sulle attività realizzate con l'indicazione dell'orario di inizio e di fine delle attività e con allegati gli elenchi dei Soggetti estratti dalla Banca Dati per gli specifici Avvisi pubblici; all'estrazione dei *curricula* devono partecipare i Presidenti delle Commissioni di valutazione o, in caso di indisponibilità, altro Commissario componente da loro delegato;
  - pubblicare sul sito istituzionale della Regione Calabria ([www.regione.calabria.it](http://www.regione.calabria.it)), nella sezione dedicata, i verbali e gli allegati delle attività di estrazione dei *curricula* in relazione a ciascun Avviso pubblico.
2. Le Commissioni di valutazione, con il supporto dei Responsabili del procedimento e del Responsabile tecnico del Sistema di gestione della Banca Dati, provvedono a:
  - definire e pubblicare sul sito istituzionale della Regione Calabria ([www.regione.calabria.it](http://www.regione.calabria.it)), all'interno della sezione dedicata, il calendario delle attività di valutazione e selezione degli Avvisi pubblici, indicando date, orario e sedi designate, al fine di consentire la partecipazione ai Soggetti interessati (candidati di cui ai verbali allegati delle procedure di estrazione dei *curricula*);
  - estrarre e pubblicare sul sito istituzionale della Regione Calabria ([www.regione.calabria.it](http://www.regione.calabria.it)), all'interno della sezione dedicata, gli elenchi dei Soggetti ammissibili e di quelli non ammissibili;
  - prendere visione dell'elenco dei partecipanti e sottoscrivere la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile;
  - elaborare e pubblicare sul sito istituzionale della Regione Calabria ([www.regione.calabria.it](http://www.regione.calabria.it)), all'interno della sezione dedicata, le graduatorie dei Soggetti idonei sulla base della valutazione dei titoli di studio e professionali dichiarati e autocertificati (al momento dell'inserimento nella Banca Dati); nella elaborazione delle graduatorie non viene effettuata la valutazione delle informazioni riportate nella Scheda n. 8 - "Altre Informazioni";
  - approvare e pubblicare, sul sito istituzionale della Regione Calabria ([www.regione.calabria.it](http://www.regione.calabria.it)), all'interno della sezione dedicata, le graduatorie dei Soggetti vincitori della selezioni ovvero dei Soggetti che saranno chiamati ad effettuare le successive prove di selezione (eventuali prove scritte, test e/o colloqui, etc.);
  - verbalizzare e pubblicare sul sito istituzionale della Regione Calabria ([www.regione.calabria.it](http://www.regione.calabria.it)), all'interno della sezione dedicata, gli esiti delle attività precedenti.

3. Le Commissioni di Valutazione, nei casi in cui vengano previste dagli Avvisi pubblici ulteriori prove di valutazione (ad es. test e/o colloqui) provvedono a:
- definire e pubblicare sul sito istituzionale della Regione Calabria ([www.regione.calabria.it](http://www.regione.calabria.it)), all'interno della sezione dedicata, il calendario delle ulteriori prove di valutazione, indicando date, orario e sedi designate, al fine di consentire la partecipazione ai Soggetti interessati (candidati ammessi alle prove);
  - convocare mediante email, PEC o pubblicazione all'interno del portale tematico Calabria Europa ([www.regione.calabria.it/calabriaeuropa](http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa)), sulla base dei calendari delle ulteriori prove di valutazione, i Soggetti interessati (candidati ammessi alle prove), per come descritto nel relativo Avviso;
  - stabilire, alla prima riunione della Commissione, criteri e modalità di valutazione delle prove, da formalizzare in appositi verbali, ai fini dell'assegnazione dei punteggi relativi alle singole prove;
  - nel caso di previsione di prove scritte o test, la Commissione di valutazione predispone almeno due differenti prove da somministrare ai candidati per ciascuna sessione. I quesiti formulati sono chiusi in plichi sigillati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione di valutazione e dal Segretario; tali quesiti sono segreti e la loro divulgazione è vietata;
  - nel caso di previsione di prove orali o colloqui, la Commissione di valutazione, immediatamente:
    - prima dell'inizio di ciascuna prova orale, definisce i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie indicate nell'Avviso, che saranno proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte;
    - assegna i punteggi ai singoli Soggetti sulla base dei relativi criteri di valutazione e utilizzando le specifiche funzionalità del Sistema di gestione della Banca Dati (valutazioni individuali dei singoli componenti della Commissione di valutazione, valutazione collegiale della Commissione di valutazione);
    - elabora e pubblica sul sito istituzionale della Regione Calabria ([www.regione.calabria.it](http://www.regione.calabria.it)), all'interno della sezione dedicata, le graduatorie dei Soggetti idonei a sostenere le eventuali ulteriori prove di valutazione;
    - approva e pubblica, sul sito istituzionale della Regione Calabria ([www.regione.calabria.it](http://www.regione.calabria.it)), all'interno della sezione dedicata, le graduatorie finali dei Soggetti vincitori delle selezioni, ottenute, sulla base delle modalità previste dagli Avvisi pubblici, integrando i risultati della valutazione dei titoli di studio e professionali oggettivi con i risultati delle prove di valutazione;
    - verbalizza e pubblica sul sito istituzionale della Regione Calabria ([www.regione.calabria.it](http://www.regione.calabria.it)), all'interno della sezione dedicata, gli esiti delle attività precedenti.

## TITOLO IV - CONTRATTUALIZZAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI SELEZIONATE

### ARTICOLO 12

#### **Verifica della documentazione e dei titoli delle figure selezionate**

1. I Responsabili del procedimento degli Avvisi pubblici provvedono, entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione delle procedure di selezione, a richiedere alle figure selezionate la documentazione necessaria, nelle forme previste dalla normativa vigente, per la verifica dei *curricula*, accertando il reale possesso dei requisiti dichiarati nella Banca Dati.
2. I candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti e dichiarati nella Banca Dati verranno cancellati dalla stessa. La mancanza dei requisiti e/o la constatazione, in seguito a verifica, di

dichiarazioni false o mendaci, comporta, in qualunque momento, la decadenza dalla graduatoria di merito nonché dai benefici eventualmente conseguiti.

3. I Responsabili del procedimento verificano, attraverso l'acquisizione di apposita autodichiarazione resa dalle figure selezionate, l'assenza di eventuali cause di incompatibilità con l'incarico di collaborazione per le attività di assistenza tecnica.

## ARTICOLO 13

### **Stipula dei contratti con le figure selezionate e adempimenti amministrativi**

1. Gli schemi di contratto e i relativi allegati sono predisposti secondo standard predefiniti dall'Autorità di Gestione, nel rispetto della normativa vigente in materia, ed approvati dai Dirigenti competenti, contestualmente all'assunzione dei relativi impegni di spesa. Tali schemi configurano rapporti contrattuali di lavoro autonomo e consulenza, resa dal soggetto selezionato (consulente) all'Amministrazione (committente), tali per cui è richiesto il possesso di un numero di partita IVA prima della sottoscrizione del contratto e (ai fini della fatturazione dei compensi) per l'intera durata del rapporto di consulenza. I contratti vengono stipulati con i Dipartimenti responsabili degli Avvisi di selezione.
2. Prima di procedere alla stipula del contratto, è necessario acquisire dal Dipartimento "Organizzazione, Risorse Umane" un'informativa sui contratti di consulenza che il soggetto selezionato ha in essere con la Regione Calabria e gli enti strumentali o dipendenti, al fine di evitare che il compenso complessivo per l'incarico superi la retribuzione di un dirigente generale.
3. La remunerazione dei consulenti (differenziata in base alle figure di cui al precedente articolo 4) è calcolata:
  - in funzione del numero di giornate uomo/mese lavorate (e precedentemente autorizzate), sulla base di quanto previsto dall'Avviso di selezione e dal contratto, oppure
  - in funzione di obiettivi/risultati raggiunti o specifiche prestazioni rese, purché quantificate e quantificabili in relazione alle singole disposizioni contenute nell'Avviso e nel contratto.
4. Il compenso a giornata uomo/mese è fissato in:
  - euro 80,00 oltre IVA e cassa per i profili junior;
  - euro 130,00 oltre IVA e cassa per i profili middle;
  - euro 250,00 oltre IVA e cassa per i profili senior per i quali negli avvisi pubblici è richiesto il possesso esperienza superiore a 5 anni e fino a 7 anni;
  - euro 350 oltre IVA e cassa per i profili senior per i quali negli avvisi pubblici è richiesto il possesso di esperienza superiore a 7 anni e fino a 10 anni;
  - da un minimo di euro 350 oltre IVA e cassa a un massimo di euro 600 oltre IVA e cassa, per i profili senior per i quali negli avvisi pubblici è richiesto il possesso di esperienza superiore a 10 anni, da stabilirsi in maniera inversamente proporzionale alla durata dell'incarico e in relazione alla professionalità richiesta.
5. I Dirigenti dei Settori competenti acquisiscono dall'*help-desk* l'autorizzazione all'utilizzo delle somme e, successivamente, con proprio decreto, assumono l'impegno di spesa con allegato lo schema di contratto da stipulare con gli figure selezionate.
6. I contratti con le figure selezionate sono sottoscritti, dall'Autorità di Gestione per le figure selezionate nell'ambito del POR Calabria FESR e FSE 2014/2020 e del PAC, dal Dirigente Generale del Dipartimento competente per le figure professionali selezionate a valere su altre risorse finanziarie, così come previsto dalla DGR 394/2013. I Dirigenti competenti provvedono, a seguito dell'assunzione degli impegni da parte della Ragioneria Generale, alla:
  - repertoriatura dei contratti con le figure selezionate;
  - eventuale registrazione dei contratti con i consulenti presso l'Agenzia delle Entrate;
  - inoltre delle comunicazioni obbligatorie, ai sensi della Circolare n. 210 del 25 febbraio 2008 e n. 32 del 19 gennaio 2009, del Dirigente Generale del Dipartimento "Organizzazione, Risorse

- umane”, attraverso l'apposito modulo da inviare al competente Ufficio dello stesso Dipartimento;
- inoltra al competente Ufficio del Dipartimento “Organizzazione, Risorse umane”, ai sensi delle Circolari n. 254 del 6 marzo 2008 e n. 32 del 19 gennaio 2009, del Dirigente Generale del Dipartimento “Organizzazione, Risorse umane”, del Decreto di affidamento dell’incarico (in formato elettronico) per la pubblicazione nella specifica sezione del sito istituzionale della Regione Calabria ([www.regione.calabria.it](http://www.regione.calabria.it)) e per la trasmissione all’Anagrafe delle prestazioni istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
  - trasmissione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi del comma 173 dell’articolo 1 della legge 266/2005, della copia dei decreti dirigenziali di impegno e dei contratti registrati.

#### ARTICOLO 14

##### **Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico conferito**

1. Il Dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico conferito, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal consulente esterno risultino non conformi a quanto richiesto dal provvedimento di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente competente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Dirigente competente può chiedere al consulente incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell’esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Dirigente competente verifica l’assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

#### ARTICOLO 15

##### **Trattamento dei Dati Personali**

1. Ai sensi dell’ art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196), si informano i Soggetti interessati ad inserire i loro curricula che il trattamento dei dati personali da essi forniti è finalizzato unicamente alla creazione della Banca Dati e all’espletamento delle selezioni che saranno effettuate anche con l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
3. Ai soggetti interessati ad inserire i loro curricula nella Banca Dati figure professionali esterne sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.Lgs n. 196/2003), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Regione Calabria.

#### ARTICOLO 16

##### **Disposizione generale di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo e di incarichi di consulenza nella PA.

#### ARTICOLO 17

##### **Abrogazione**

Il presente Regolamento abroga e sostituisce per intero il Regolamento n. 4 del 7 marzo 2014.

#### ARTICOLO 18

##### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 27 settembre 2016

**OLIVERIO**